

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **101/1980** (ECLI:IT:COST:1980:101)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **REALE O.**

Udienza Pubblica del **04/06/1980**; Decisione del **19/06/1980**

Deposito del **25/06/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11777**

Atti decisi:

N. 101

SENTENZA 19 GIUGNO 1980

Deposito in cancelleria: 25 giugno 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 180 del 2 luglio 1980.

Pres. AMADEI - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 1 luglio 1976 e riapprovata il 30 settembre 1976 dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, recante: "Determinazione

delle nuove misure dell'assegno pensionabile e della quota di aggiunta di famiglia", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 25 ottobre 1976, depositato in cancelleria il 3 novembre successivo ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 1976.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta;

udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1980 il Giudice relatore Oronzo Reale;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

In data 25 ottobre 1976 il Presidente del Consiglio dei ministri presentava ricorso tempestivo avverso la legge regionale della Valle d'Aosta 30 settembre 1976, recante "Determinazione delle nuove misure dell'assegno pensionabile e della quota di aggiunta di famiglia" (nel testo riapprovato), nei confronti del Presidente della stessa Regione, proponendo questione di legittimità costituzionale della legge medesima per preteso contrasto con gli artt. 2 dello Statuto speciale e 30 e 36 della Costituzione.

Si costituiva tempestivamente il Presidente della Regione chiedendo che la proposta questione di legittimità costituzionale fosse dichiarata non fondata.

Con ulteriori deduzioni depositate il 22 settembre 1977, l'Avvocatura dello Stato esponeva che la Regione Autonoma della Valle d'Aosta aveva approvato, nell'adunanza del Consiglio del 28 aprile 1977, la legge 6 giugno 1977, n. 40, concernente la "Modificazione degli importi dell'assegno pensionabile e delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale regionale". Con lo stesso provvedimento era stata (art. 4) espressamente abrogata l'impugnata legge regionale 30 settembre 1976.

Si chiedeva pertanto che la Corte volesse dichiarare cessata la materia del contendere.

Con nota n. 56084/5 del 22 maggio 1980 avente ad oggetto il ricorso n. 37/1976, il Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Valle d'Aosta comunicava alla Corte che "l'articolo 4 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 40 ha abrogato esplicitamente la legge regionale 30 settembre 1976. Pertanto è cessata la materia del contendere".

Considerato in diritto:

In effetti la legge regionale della Valle d'Aosta del 6 giugno 1977, n. 40 all'art. 4 dispone testualmente: "Le leggi regionali approvate con provvedimenti del Consiglio Regionale n. 38, in data 10 febbraio 1976, e n. 332, in data 30 settembre 1976, sono abrogate".

Ora, a prescindere da ogni giudizio sulla proprietà del termine "abrogazione" nei confronti di una legge regionale non ancora promulgata perché tempestivamente investita da ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri dopo la sua riapprovazione da parte della Regione, è certo che l'effetto del citato art. 4 della legge n. 40 del 1977 equivale al ritiro del provvedimento legislativo impugnato, con la conseguente cessazione della materia del contendere.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.